



Ufficio supporto organi collegiali e procedure elettorali

SENATO ACCADEMICO

Resoconto seduta telematica del 04 aprile 2024

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI INFORMARE QUANTI, ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Statuto e Regolamenti

01.01 Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti di studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca – modifica

1. STATUTO E REGOLAMENTI

01.01 Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti di studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca – modifica

Il Senato accademico ha approvato la modifica dell'art. 3 del Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti di studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca secondo la formulazione qui di seguito indicata:

“Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno l'elettorato attivo gli studenti che alla data di svolgimento delle elezioni sono iscritti a un corso dell'Università di Sassari e sono in regola con il pagamento delle tasse.

2. Hanno l'elettorato passivo gli studenti che alla data di scadenza di presentazione delle liste sono iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, a un corso dell'Università di Sassari e sono in regola con il pagamento delle tasse. Questi requisiti costituiscono anche condizione di eleggibilità.

3. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio afferenti al medesimo Dipartimento, esercitano:

a l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Corso di studio;

b l'elettorato attivo per l'elezione delle Rappresentanze Studentesche in entrambi i Consigli di Corso di Studio;

c l'elettorato attivo con un solo voto per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Studenti, in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo sport universitario.

4. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio afferenti a due distinti Dipartimenti, esercitano:

a l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Dipartimento;

b l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Corso di Studio;

c l'elettorato attivo per l'elezione dei propri rappresentanti in entrambi i Consigli di Corso di Studio;

d l'elettorato attivo per l'elezione dei propri rappresentanti in entrambi i Consigli di Dipartimento;

e l'elettorato attivo con un solo voto per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Studenti, in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo sport universitario.

5. Se uno studente è iscritto in due corsi di studio appartenenti a due dipartimenti diversi, e si candida al Consiglio di uno dei due dipartimenti, non può candidarsi al Consiglio di corso di studio appartenente all'altro dipartimento.

6. Se uno studente è iscritto in due corsi di studio appartenenti a due dipartimenti diversi i quali a loro volta appartengono a due diverse strutture di raccordo, e si candida al Consiglio di una delle due strutture di raccordo, non può candidarsi al Consiglio di corso studio o al Consiglio di Dipartimento appartenenti all'altra struttura di raccordo."

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Maria Soro